

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/CGF

(2010/2011)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 199/CGF – RIUNIONE DEL 4 MARZO 2011**

**I° Collegio composto dai Signori:**

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Mario Antonio Scino, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MICHEL PANATTI SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TROFEO GIACINTO FACCHETTI TORINO/FIORENTINA** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 140 del 21.2.2011)

La Corte di Giustizia Federale, premette:

- a seguito dell’incontro Torino/Fiorentina, valevole per il Campionato Primavera, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n. 140 del 21.2.2011), ha inflitto al calciatore Michel Panatti, tesserato in favore dell’A.C. Fiorentina, la sanzione sportiva della squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver, al 47° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un avversario con un violento calcio alla gamba.

Avverso tale decisione, ha proposto reclamo la A.C. Fiorentina che ha chiesto alla Corte una riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore, sul presupposto che la condotta descritta avrebbe dovuto essere ritenuta del tutto casuale o, al massimo, scorretta, in quanto priva di ogni specifica e preordinata volontà di ledere l’avversario, essendo derivata esclusivamente dalla concitazione del giuoco ed animata da mera vis agonistica.

La Corte, invero, rileva che il comportamento contestato, per quanto emerge dal referto di gara e per come posto in essere, ha tutti i connotati tipici della condotta violenta e come tale è stato considerato e congruamente sanzionato dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina di Firenze e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELL’ A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/MILAN DEL 20.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 139 del 21.2.2011)

Premesso che risulta dagli atti prodotti che i fatti in ordine ai quali il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato alla società Chievo Verona S.r.l., con riferimento alla gara Chievo Verona/Milan disputata a Verona in data 20.2.2011, la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00, si dimostrano come effettivamente verificati e che del resto, quanto al loro accadimento,

nell'atto di reclamo ciò non viene posto in dubbio, seppure la reclamante non condivide la ricostruzione in chiave di responsabilità della stessa società per l'unico episodio ascritto, peraltro svoltosi prima dell'inizio della gara, dovendosi lo stesso considerare esclusivamente "quale manifestazione di riconoscenza, di affetto e di gratitudine" (così, testualmente, a pag. 2 dell'atto di reclamo) da parte dei tifosi nei confronti della propria squadra "che si apprestava a disputare la sua millesima partita nei campionati professionisti italiani" (ancora, testualmente, a pag. 2 dell'atto di reclamo);

Rilevato che appare evidente dall'entità della sanzione irrogata come il Giudice Sportivo abbia tenuto conto della tenuità dell'episodio e della ridotta pericolosità del comportamento posto in essere dai sostenitori del Chievo Verona, limitandosi a imporre il pagamento alla società oggi reclamante di una ammenda di valore esiguo.

Ritenuto, pertanto e in ragione di quanto sopra, che le motivazioni di cui al reclamo sono state già valutate positivamente dal Giudice Sportivo nella decisione qui contestata e che, dunque, non trovano fondamento le censure dedotte dalla reclamante.

Stimata, quindi e per le suesposte osservazioni, congrua l'ammenda di €2.500,00 irrogata dal giudice di prime cure, in quanto adeguata alla portata effettiva della responsabilità attribuita alla Società reclamante per i fatti contestati e al tipo di comportamento posto in essere dai sostenitori del Chievo Verona con riferimento all'evento qui indagato,

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **II° Collegio composto dai Signori:**

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Mario Antonio Scino, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

### **3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TAVARES FERNANDES GELSON SEGUITO GARA CESENA/CHIEVO VERONA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 145 del 1.3.2011)**

In occasione dell'incontro Cesena/Chievo Verona del Campionato di Calcio Serie A del 27.2.2011, veniva irrogata la squalifica per 2 gare effettive al calciatore del Chievo Tavares Fernandes Gelson.

La sanzione è stata emessa dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 145 dell'1.3.2011 a seguito del rapporto dell'Assistente dell'Arbitro - Quarto Ufficiale -, il quale ha segnalato che: *"al fischio finale mi si avvicinava il n. 6 Tavares Fernandes Gelson del Chievo e mi apostrofava "vi hanno comprato, cosa hai fischiato al 90' ci giuochiamo la salvezza noi ricordatelo". Veniva poi allontanato dai suoi compagni di squadra. Dopo qualche minuto il giocatore sopra citato veniva negli spogliatoio chiedendo scusa del suo comportamento"*.

Con ricorso del 3.3.2011 la società Chievo Verona richiede che *il signor Tavares debba essere prosciolto dall'accusa della condotta scritta, per la mancanza dell'elemento soggettivo, in via subordinata Voglia l'Adito Giudicante ridurre la pena comminata sia in considerazione dello stato di tumulto emotivo in cui l'agente consumava la condotta, sia in considerazione della volontà espressa di riparare al danno attraverso l'ammissione di colpevolezza implicita nelle scuse rivolte all'assistente arbitro.*

Il ricorso è infondato.

Il sopra descritto comportamento, puntualmente evidenziato dall'Assistente Quarto Ufficiale con rapporto di fine gara e dal Giudice Sportivo con la decisione impugnata, rientra nella fattispecie di cui all'art. 19, comma 4, C.G.S., né parte ricorrente ha dimostrato l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito, come descritto nel referto suindicato, dal quale peraltro si evince

il riconoscimento della propria responsabilità laddove vengono riportate le scuse del calciatore per il fatto commesso, che, secondo quanto esposto anche nella discussione orale, sono state anche consigliate da rappresentanti della società Chievo Calcio. Peraltro, attesa la peculiarità del caso, non assimilabile ad altre ipotesi vagliate dalla Corte di Giustizia Federale, si rigetta il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Carlo Porceddu

-----

**Pubblicato in Roma il 5 aprile 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete